1.

Allegato B

COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA CULTURALE “MA LA NOTTE SÌ”
EDIZIONE 2024

C.I.G.: XXXXXXXXX **TASSA PARTECIPANTE € 18,00**

Stazione concedente:	Comune di Capannori
Procedura:	Aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023. L’Amministrazione concedente si avvale della facoltà prevista dal Codice dell’inversione procedimentale.
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023

ART. 1 - PREMESSE

Con determinazione a contrattare n. _____ del _____- del Settore Servizi alla Persona, questa Amministrazione ha determinato di procedere all'affidamento in concessione di un servizio di organizzazione di eventi culturali – stagione estiva “Ma la Notte Sì 2024”, come meglio di seguito illustrato.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D.Lgs 36/2023 (in seguito: Codice) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del Codice dei Contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è in Piazza Aldo Moro, Capannori 55012 Lucca – Area verde retrostante il Palazzo Comunale

Il CIG è il seguente: _____

Il **Responsabile del progetto**, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è Emanuele Pasquini Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Ufficio Politiche Culturali Educative e Scolastiche di questa Amministrazione Tel. 0583-428377 E-mail: e.pasquini@comune.capannori.lu.it

Il Direttore dell'esecuzione è Irene Toschi i.toschi@comune.capannori.lu.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it

ART. 2 - ENTE CONCEDENTE

Ente: Comune di Capannori – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche
Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 55012 Capannori
Tel: 0583 428377
Fax: 0583-428416
e-mail: cultura@comune.capannori.lu.it
Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Allegato 1 Relazione
2. Allegato 2 PEF
3. Allegato A Capitolato
4. Allegato B Disciplinare di gara
5. Allegato C Procedure e criteri di aggiudicazione
6. Allegato D Domanda di partecipazione
7. Allegato E Schema contratto
8. Allegato F Protocollo di intesa
9. Allegato G Planimetria Area
10. Allegato H Modello tracciabilità
11. Allegato I Modello A.2.0.
12. Allegato J Dichiarazioni Impresa Ausiliaria

13 Allegato K Dichiarazioni Integrative DGUE

14. Allegato L Dichiarazione Titolare Effettivo
15. Allegato M Scheda Integrativa RTI

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.*comune.capannori.lu.it* e sulla piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it

3.2 Chiarimenti e comunicazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START **"Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione concedente darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali).

L'Amministrazione concedente garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il _____**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3.4 Il Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla gara NON è richiesta la presa visione dei luoghi.

ART. 4 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE - DURATA – IMPORTO

4.1 Oggetto, luogo di prestazione e valore della concessione

La concessione è costituita da un unico lotto ed ha come oggetto la gestione del servizio di organizzazione di eventi culturali – stagione estiva "Ma la Notte sì 2024"; le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato. Per assicurare l'equilibrio economico finanziario il Comune di Capannori corrisponde al Concessionario un prezzo complessivo posto a base di gara, come di seguito indicato.

n.	Descrizione servizi	CPV	*Oneri sicurezza non ribassabili*	Importo a base di gara
1	*Organizzazione spettacoli nel periodo estivo.*	79952100-3	€_____	€ 98.000,00
			Importo totale a base di gara	***€ 98.000,00***

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza e rischi interferenziali correlati sono pari a € 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

La concessione è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione.

Si fa presente che il valore complessivo della concessione è pari ad **€ 278.000,00** al netto dell'IVA, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed eventuale incremento del 20% quale quinto d'obbligo di cui all'art. 106 c. 12 del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i. oltre ad eventuale proroga, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per un massimo di 180 giorni.
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria la Ditta Appaltatrice è tenuta ad aumentare o diminuire il Servizio entro il limite del 20% agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

4.2 Durata della concessione

La presente concessione avrà una durata di n° 2 mesi, vale a dire per l'organizzazione della stagione di eventi estivi 2024.
Il servizio, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, avrà inizio indicativamente nel periodo 1 giugno – 15 luglio con possibilità di scostamento temporale di almeno 15 giorni antecedenti o successivi le date s.c.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 – Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata

1. Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici cui all’art. 65 del Codice, in forma singola o associata.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

3. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.

4. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

5. Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

6. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.

7. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

8. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

9. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

10. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

11. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

12. Ai sensi dell’art. 68, comma 15 e 16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

13. Salvo quanto disposto agli artt. 68 e 97 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

14. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo concessione.

15. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

16. Il conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il medesimo, in caso di aggiudicazione.

17. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

18. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione concedente. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui all'art. 68, comma 5, del Codice al fine di consentire alla Stazione concedente il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

19. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione concedente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

20. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

5.2 - Partecipazione degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al D. Lgs. n. 14/2019

1. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualifica di mandataria del raggruppamento e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di concordato cui al succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto oltre all'autorizzazione del Tribunale competente. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

3. L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione - ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, oltre a dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019.

4. L'impresa presenta, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART.6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

2. La stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

3. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6. Saranno, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Self cleaning

1. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

2. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione concedente.

3. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione concedente.

4. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

5. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

6. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

7. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART.7 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

2. La stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara.

2. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento, per i lavori rientranti nella categoria prevalente OG3 classifica II e OG10 classifica I.

2. Per le qualificazioni si applica quando disposto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dal relativo allegato II.12.

7.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
a) Capacità economico-finanziaria
Avere un fatturato annuo globale negli anni 2021 – 2022 - 2023 per un importo non inferiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) al netto dell'I.V.A.. La motivazione del fatturato minimo richiesto è la necessità di trovare un operatore economico con capacità di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l'attività richiesta stante anche la sua rilevanza economica ed il rischio imprenditoriale ad essa connesso;

b) Capacità tecnico-professionale
Il concorrente dovrà elencare i principali servizi svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni, intesa come le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti nel settore di attività (almeno due) oggetto della concessione, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura), nell'ultimo triennio 2021/2022/2023 o comunque alla data immediatamente antecedente a quella di pubblicazione del presente Disciplinare di gara.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Si applica l'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Si applica per quanto compatibile quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 53, c. 1, del Codice, pari all'1% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 2780,00 (euro duemilasettecentottanta/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

a) Riduzione del 30% per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, tale riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice,
- se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
- se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) L'importo della garanzia è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art 106 del Codice.

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata tale riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

2. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva di cui al D.Lgs. 159/2011.

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

5. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della Tesoreria del Comune di Capannori IBAN

IT72Q0103024700000000739960 causale “Garanzia provvisoria concessione Ma la notte sì...2024”

6. La fideiussione può essere rilasciata:

1. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
2. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

8. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

9. La fideiussione deve:

α. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione concedente);

β. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

χ. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

δ. avere validità per giorni almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;

ε. prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

ϕ. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

11. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00 (euro diciotto/00),** secondo le modalità di cui all'art.14 e 15 del presente disciplinare.

ART 12 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura:
Aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 - art 107 D Lgs 36/2023. L'Amministrazione concedente si avvale della facoltà prevista dal Codice dell'inversione procedimentale.

Le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base alla qualità del progetto e del costo secondo la seguente formula:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove
P_{TOT} = punteggio totale
P_T = punteggio conseguito dall'offerta tecnica
P_E = punteggio conseguito dall'offerta economica.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti **100** così ripartiti:

OFFERTA TECNICA	Fino ad un massimo di punti **90**
OFFERTA ECONOMICA	Fino ad un massimo di punti **10**

Sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. (Non lo stabilisce più il codice, potete inserirlo ma potrebbe essere
L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno valutate secondo i seguenti elementi e mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi.

12.1 Valutazione degli elementi tecnico-qualitativi

Valutazione degli elementi tecnico-qualitativi fino ad un massimo di **90 punti**, da assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MASSIMO 90 PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
Criterio 1	
Specificità, concretezza, chiarezza nella composizione del calendario culturale, nonché presentazione di artisti di fama nazionale **per gli spettacoli a pagamento.** Saranno valutati gli aspetti legati alla coerenza e al carattere identificativo dell'offerta culturale, alla capacità di rivolgersi a target di pubblico differenziato. La valutazione degli spettacoli di rilevanza culturale terrà conto in particolare dei nomi degli artisti e delle compagnie, dei titoli degli spettacoli, e dei nomi degli artisti di livello nazionale che i partecipanti si impegnano a ingaggiare, per l'edizione 2024.	Massimo 25 punti
Criterio 2	Massimo 15 punti
Specificità, concretezza, chiarezza nella composizione del calendario culturale, nonché presentazione di artisti di qualità e rilevanza **per gli spettacoli gratuiti**. Saranno valutati gli aspetti legati alla coerenza e al carattere identificativo dell'offerta culturale, alla capacità di rivolgersi a target di pubblico differenziato, alla varietà delle arti performative. La valutazione degli spettacoli di rilevanza culturale terrà conto in particolare dei nomi degli artisti e delle compagnie, dei titoli degli spettacoli e delle rappresentazioni, e dei nomi degli artisti di livello nazionale che i partecipanti si impegnano a ingaggiare, per l'edizione 2024.	
Criterio 3	Massimo 10 punti
Modalità di allestimento arena estiva. Dovrà essere descritto l'allestimento dell'arena, le caratteristiche del palco, allestimenti aggiuntivi. Il tutto rispetto alle dotazioni minime richieste dal capitolato.	
Criterio 4	Massimo 15 punti
Curriculum dell'operatore economico e dello staff destinato alla realizzazione della manifestazione. Verranno valutati aspetti qualitativi degli eventi organizzati negli ultimi 5 anni Formeranno oggetto di valutazione qualitativa solo gli eventi al quale l'operatore economico ha prestato; servizi diretti e documentabili. In particolare sarà valutato il livello e la notorietà degli artisti e delle manifestazioni organizzate. Verranno valutati i profili, le competenze dello staff.	
Criterio 5	Massimo 5 punti
Campagna promozionale. E' richiesto l'invio del piano di comunicazione con indicazione di uso di tutti i media, con particolare attenzione al digital marketing. Sarà valutata la varietà	

dei mezzi, la diversificazione dei target, e i contatti attesi.	
Criterio 6	Massimo 5 punti
Collaborazioni con enti e/o associazioni del territorio Sarà valutato il livello di integrazione con le realtà del territorio (associazioni, enti/istituzioni culturali ed educative).	
Criterio 7	Massimo 5 punti
Attinenza, offerta e coerenza tra l'offerta relativa all'area somministrazione cibo e bevande (punti ristoro), con il programma culturale.	
Criterio 8	Massimo 5 punti
Qualità e rilevanza della proposta di riduzione del ticketing per i residenti del Comune di Capannori o per specifiche categorie di utenti.	
Criterio 9	Massimo 5 punti
Rispondenza del progetto alle linee guida di sostenibilità ambientale per la realizzazione di un evento Green, ovvero: riduzione impatto ambientale; utilizzo di energie alternative a basso impatto; efficienza e risparmio risorse naturali; riduzione uso di sostanze pericolose; alimentazione delle attrezzature punti di ristoro con energie alternative; riduzione dei rifiuti prodotti; campagna pubblicitaria evento senza utilizzo di materiali di consumo.	

L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante un elaborato scritto della lunghezza massima di n° 10 pagine redatte con il font “Arial” stile normale dimensione 10 e dovrà essere presentata su propria carta intestata e firmata digitalmente.

12.2 Modalità di attribuzione dei punteggi

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo alla **qualità del progetto** (max. punti 90) verrà assegnato secondo la formula indicata.

Sono escluse le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 54/100 rispetto all’Offerta tecnica.

Alle offerte che conseguiranno il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 54 punti, in merito all’offerta tecnica, saranno assegnati i massimi punteggi attribuibili (90 punti). Le altre offerte saranno riparametrate in modo proporzionale secondo la formula:

$$\text{Punteggio qualità} = \frac{Q}{\text{Punteggio maggiore}} \cdot 90$$

dove **Q** è il punteggio di qualità considerato.

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica, da esprimersi in valuta euro e configurabile come ribasso sulla base di gara intesa come contributo concessorio per mesi 2 (due), sarà assegnato come segue: 10 punti verranno attribuiti al ribasso offerto più alto.

Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:

$$\text{Punteggio Off. ec.} = \frac{O_{min}}{O_i} \text{ -------- } 10$$

dove
O_i è l'offerta economica del fornitore i-esimo
O_{min} è l'offerta economica più bassa

L’offerta dovrà essere presentata in riferimento al contributo totale stimato dalla Amministrazione, pari ad € 98.000,00
L'offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere.

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio complessivo, si procederà al sorteggio.

La Commissione giudicatrice si riserva:
- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 36/2023 in presenza di offerte anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall’espletamento della selezione.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dall'Offerta Tecnica, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
Si precisa inoltre che:
- nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente;
- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si riserva di affidare la gestione al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

ART. 13 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla concessione, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione concedente e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081-0084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.**

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'concessione **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

ART. 14 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

2. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

4. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore … del giorno …** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

1. L'"**OFFERTA**" è composta da:

- **Documentazione amministrativa;**
- **Offerta tecnica;**
- **Offerta economica.**

2. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

3. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

4. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

5. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

6. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

7. Le dichiarazioni integrative al DGUE, quella in caso di avvalimento da parte dell'ausiliaria e quella in caso di raggruppamento costituendo, sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

9. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

10. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

11. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

12. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

14. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

15. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno relativo al personale impiegato;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa

presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

3. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. **Il soccorso istruttorio di cui trattasi avviene tramite Piattaforma Start, nelle comunicazioni, sezione "Soccorso Istruttorio".**

4. In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

6. La stazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE (sia come operatore singolo che da tutti i partecipanti in caso di avvalimento, raggruppamemto, rete, consorzio ecc.);
- dichiarazioni integrative al DGUE
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione in caso di raggruppamento costituendo;
- documentazione in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE già costituiti;
- modello F24 di pagamento dell'imposta di bollo;
- documento attestante la garanzia provvisoria (nel caso di RTI dovrà essere intestata a tutte le società indicate);

2. Sarà inoltre presente un apposito spazio dove poter inserire la documentazione aggiuntiva, quale certificazione ISO ecc..

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

1. La Domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma e generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 2.2 del presente disciplinare di gara, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.

- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;

- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

2. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione concedente con deliberazione di giunta comunale n. 246 del 20.12.2022 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il protocollo appalti siglato con le oo.ss. da parte dell'amministrazione comunale il 7/12/2018;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.

3. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

4. In caso di partecipazione di RTI non ancora costituito, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

5. La mandataria genera la domanda di partecipazione recuperando le informazioni, precedentemente inserite dal membro stesso, nell'indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.

6. La mandataria è tenuta a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

7. Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'concessione, per ogni singolo membro.

8. Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

9. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

10. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda **copia conforme all'originale della procura**. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DGUE

1. Ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'attestazione dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente disciplinare, per partecipare a gara, avviene mediante autodichiarazione dell'operatore economico, utilizzando il D.G.U.E. generato tramite la piattaforma START. Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

2. Si precisa che nella Parte II del DGUE contenente "Informazioni sull'operatore economico", le informazioni da riportare nella Sez. B) (Informazioni sui Rappresentanti dell'operatore economico) devono essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

5. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

6. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

7. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

8. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

9. Il DGUE deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascuno di essi seguendo le regole tecniche di Start:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

10. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a

decorrere dalla data in cui la stazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

1. Le dichiarazioni integrative vanno rese compilando il modello 3 messo a disposizione su Start dalla Stazione concedente.

2. Ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, gli Operatori Economici partecipanti dovranno impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subconcessione rispetto a quelli dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine gli Operatori Economici partecipanti dovranno fornire apposita dichiarazione circa le modalità con le quali intendono adempiere ai suddetti impegni.

3. La stazione concedente verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

3. In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE. In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

4. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 4, punto 6, del presente Disciplinare, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti, deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di seguito indicati:

- il DGUE dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara e di quelli speciali messi a disposizione del concorrente;
- la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, firmata digitalmente dalla stessa, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'concessione, le risorse di cui è carente lo stesso concorrente, con la specifica indicazione delle stesse. La dichiarazione può essere fatta utilizzando il Mod. 1 allegato su START;
- il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'concessione.

- I modelli sulle ulteriori dichiarazioni, sull'assenza di conflitto di interessi firmati digitalmente ed inseriti nell'apposito spazio

2. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. La mancata indicazione non è sanabile e, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla Gara. Il contratto deve riportare, inoltre, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI O GEIE COSTITUENDI

1. Dovranno essere rese dichiarazioni da ciascun concorrente, attestanti:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, secondo il modello 5;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2. Pertanto in caso di RTI, oltre la domanda di partecipazione della mandataria, dovrà essere compilata, firmata ed inserita nell'apposito spazio la domanda di partecipazione di ogni membro, unitamente al DGUE di ogni membro, alle dichiarazioni di cui ai modelli 2, 3 e 4 di ogni membro oltre che della mandataria. In particolare il Modello 5 dovrà essere firmato sia dalla mandataria che dalle mandanti digitalmente.

15.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI O GEIE GIA' COSTITUITI

1. Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **l'atto di costituzione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE**, rilasciato dal Notaio, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, sottoscritto digitalmente.

2. Dovrà inoltre essere prodotta la dichiarazione sulle parti di opere, ovvero della relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZI EX ART. 65, C. 2, LETT. B), C) E D)

1. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane, di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, che non eseguano direttamente le prestazioni oggetto dell'concessione, è necessario indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

2. In tal caso il Consorzio deve allegare il proprio DGUE ed il DGUE dei consorziati, compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante del Consorzio e delle consorziate

esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre andranno compilati i modelli 3 e 6.

15.8 LA GARANZIA PROVVISORIA

La fideiussione deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

15.9 L'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 36/2023 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione;
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.
Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

15.10 IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) **del contributo pari a Euro 18,00** (euro diciotto/00).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" *oppure* la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita *oppure*, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

15.11 F24 PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. Il codice tributo è 1552.

2. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

3. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

B) OFFERTA TECNICA

Per la presentazione dell'Offerta Tecnica, è richiesto un elaborato scritto della lunghezza massima di n° 10 pagine redatte con il font “Arial” stile normale dimensione 10.
Offerte in formato e numero di pagine diverse da quelle richieste **non potranno essere validamente valutate**.
Nel caso in cui l'offerta tecnica predisposta ecceda quantitativamente il suddetto limite massimo, la commissione esaminerà soltanto le pagine contenute nel suddetto limite massimo.

Assieme all'elaborato tecnico è richiesta la presentazione di una planimetria dell'area (in formato PDF) da cui si evinca in modo chiaro la porzione di suolo pubblico occupato, la tipologia di strutture installate, la tipologia di attività svolte in una determinata porzione di suolo, l'impiantistica installata, l'area destinata al pubblico, gli accessi, e tutti gli elementi utili ad una corretta raffigurazione della manifestazione sotto il profilo dimensionale, delle attività svolte, tecnico e tecnologico.

Nel suddetto elaborato dovranno essere esposti e dettagliati gli elementi costituenti l’offerta dell’impresa concorrente per la gestione dei servizi in concessione, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e degli standard quali/quantitativi minimi richiesti.
La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto su START.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l’*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso **di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre **l’atto costitutivo,** l’*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è generata direttamente da START ed è espressa in prezzo in euro con due cifre decimali.

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 inoltre:

- nell'apposito spazio **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa",** i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell'apposito spazio previsto in START **"costo della manodopera"**, il costo complessivo del servizio (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni.

Gli **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"** e il **"costo della manodopera"**:
- costituiscono un di cui dell'offerta economica;
- non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche della concessione.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:
- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:
- ❑ deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- ❑ deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

In presenza di punteggi totali uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L’aggiudicazione della concessione è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione concedente.

ART. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre)membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

2. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

4. Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

ART. 17- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima seduta di gara ha luogo il giorno _____ alle ore _____**.** Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico.

2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

4. Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

17.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La valutazione delle offerte si svolgerà come segue:

a) La Commissione giudicatrice:

- in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti;
- in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti sulla base dei criteri stabiliti;
- in seduta pubblica procede:
  - a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;

- all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

b) Il sistema in automatico:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all’aggiudicazione;
- in caso di anomalia dell’offerta, calcolata come definito dal presente disciplinare, la Commissione giudicatrice trasmette tutta la documentazione al RUP per la verifica della stessa. Il Rup potrà avvalersi anche della Commissione giudicatrice come supporto. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Si applica l’art. 110 del D.Lgs 36/2023, anche ai fini delle esclusioni.

c) il RUP, tramite il sistema telematico, procede:

- all’apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria e la cui offerta non sia risultata anomala, dopo l’apertura dell’offerta economica o a seguito della suindicata verifica;
- alla verifica della suddetta documentazione e, eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice e dell’art. 14 del presente Disciplinare.

2. All’esito delle fasi di cui ai punti precedenti, saranno trasmessi i verbali e tutta la documentazione al RUP per gli atti conseguenti.

3. L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

17.2 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo che quelli relativi all’offerta tecnica risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei rispettivi punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

3. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

5. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

7. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

17.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;

2. E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa solo il concorrente che abbia presentato la migliore offerta ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

2. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

3. Il contratto è stipulato in scrittura privata secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

4. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

6. Prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario dovrà stipulare e produrre le altre polizze assicurative di cui al medesimo art. 117 comma 10, con i massimali stabiliti all'art. 39 del capitolato speciale.

7. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi

da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

8. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

9. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

10. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

11. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

12. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

13. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

ART. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO e DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa

stazione appaltante Si ricorda il cosiddetto divieto di pantouflage previsto dall'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

ART. 21 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'espletamento delle procedure di gara sono di competenza del TAR Toscana, a cui i concorrenti potranno ricorrere nei termini di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. n. 104/2010, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IL RUP
Emanuele Pasquini